



**Città di Massafra**  
(provincia di Taranto)

# **Protezione Civile**

**REGOLAMENTO**  
**DEL GRUPPO COMUNALE DI**  
**VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

## **Art. 1 - Costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile**

1. È costituito con delibera di Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Massafra di seguito GCVPC;
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari, regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;
3. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Regione Puglia n. 1 dell'11 febbraio 2016, il GCVPC sarà iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Puglia, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

## **Art. 2 – Sede operativa**

1. Il Comune di Massafra assegna al GCVPC una sede operativa negli uffici del Comune di Massafra siti in Via Livatino snc in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017;
2. L'ubicazione della sede legale del GCVPC potrà variare senza necessità di modifica del presente regolamento, con l'unico vincolo della permanenza della stessa nel territorio del Comune di Massafra;
3. I Volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei locali loro affidati, secondo la specifica disciplina dettata dall'amministrazione comunale, in maniera compatibile con l'operatività del GCVPC, per l'espletamento dei compiti di protezione civile loro affidati;
4. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Massafra;
5. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei Volontari.

### **Art. 3 - Attribuzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento;
2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 e dell'art. 8 comma 2 del Regolamento della Regione Puglia n. 1/2016, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 1/2018, e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 267/2000, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, esercita le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle relative attività da parte delle strutture afferenti all'amministrazione comunale. Il Sindaco è responsabile, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di propria competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
  - a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
  - b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile, esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
  - c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione;
  - d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali, nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;

f) dell'attivazione del volontariato di protezione civile a seguito del verificarsi degli eventi di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018, previa comunicazione alla competente Struttura regionale.

#### **Art. 4 - Obiettivi del GCVPC**

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Concorre, unitamente alle componenti istituzionali ed alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

## **Art. 5 - Attività del GCVPC**

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti;
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
  - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
  - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
  - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
  - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
  - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
  - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Massafra, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
  - il Registro dei Volontari iscritti;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
5. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

## **Art. 6 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore;
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia;
4. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune di Massafra secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente;
5. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita istanza da inoltrare al Comune di Massafra a seguito di pubblicazione di un apposito Bando nell'Albo Pretorio. Seguono l'istruttoria delle istanze presentate, svolta da un'apposita commissione, e un colloquio teso alla valutazione delle capacità psico-attitudinali del richiedente;
6. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
  - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
  - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
  - c) copia di un documento di identità in corso di validità;
  - d) copia del codice fiscale;
7. L'ammissione avviene, a seguito di espletamento della fase istruttoria da parte dei soggetti delegati dall'amministrazione comunale, con atto che viene comunicato all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12;

8. Il rigetto della domanda di ammissione, deve essere motivato e comunicato, da parte dei soggetti delegati all'istruttoria delle domande, all'interessato e al Coordinatore operativo;
9. Il Comune di Massafra promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche e attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

#### **Art. 7 – I volontari**

1. I volontari svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di Massafra se non quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
2. Gli stessi:
  - a) sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
  - b) non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività, contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento;
3. È assolutamente vietata l'accettazione di compensi di qualsiasi natura;
4. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento, da parte dei componenti del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile ne condizionano l'appartenenza allo stesso;
5. Il coordinatore del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile può disporre, previa informativa argomentata al Sindaco, la sospensione temporanea, in via precauzionale, di quei Volontari che disattendono le disposizioni del presente Regolamento. Nel caso di grave inosservanza il coordinatore potrà proporre al giudizio insindacabile del Sindaco l'eventuale esclusione del Volontario dal GCVPC.

## **Art. 8 – I volontari effettivi**

1. Sono Volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i Volontari in prova sono affiancati dai Volontari effettivi, già operativi;
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei Volontari, verranno consegnati:
  - a). copia del Regolamento del GCVPC;
  - b) vestiario e DPI idonei;
  - c) tesserino di appartenenza al GCVPC, completo di fotografia, che ne accerti le generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale "specializzazione";
  - d) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 10, comma 2 del presente Regolamento, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1.

## **Art. 9 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC**

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
  - a) recesso volontario presentato dal Volontario;
  - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi;
  - c) incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
  - d) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;



- e) utilizzo improprio, non coerente con le attività di Protezione Civile, o danneggiamento con dolo o colpa dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC;
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo Comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei Volontari, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento;
  3. Il recesso del Volontario viene comunicato dallo stesso al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco;
  4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il Volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 15 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'amministrazione Comunale, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto;

#### **Art. 10 - Diritti dei Volontari**

1. Il Volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018;
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Massafra, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile;
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del Volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;

4. Il Volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

### **Art. 11 - Doveri dei Volontari**

1. I Volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune di Massafra, con divieto di utilizzare gli stessi per usi diversi da quelli di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, dal GCVPC, dal Coordinamento provinciale e dalla Struttura regionale, o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati personali e dei propri recapiti, ivi compresi la residenza o il domicilio.

### **Art. 12 - Organi del GCVPC**

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei Volontari effettivi;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Coordinatore Operativo.

### **Art. 13 – L'Assemblea dei Volontari effettivi**

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti i Volontari effettivi del GCVPC;
- 2. Tutti i Volontari effettivi hanno diritto di voto;

3. L'Assemblea:
  - a) concorre a formare gli indirizzi per le attività svolte dal GCVPC;
  - b) esprime un parere sulla perdita di qualità di appartenente al Gruppo Comunale di un Volontario;
  - c) elegge il Consiglio Direttivo;
  - d) elegge e revoca il Coordinatore operativo;
  - e) elegge e revoca il vice-Coordinatore operativo;
  - f) approva la proposta di programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo;
4. L'Assemblea è convocata almeno 3 volte l'anno dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei Volontari effettivi;
5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza del 50% più uno dei Volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali;
6. I Volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi in forma scritta. Non è ammessa più di una delega per Volontario;
7. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
  - elezione del Consiglio Direttivo;
  - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
  - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
  - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
  - approvazione della proposta di programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

## **Art. 14 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo che lo presiede;
2. È eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti che restano in carica per tre anni, salvo revoca o perdita della qualità di Volontario effettivo;
3. È validamente costituito con la presenza della maggioranza del 50% dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti;
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo;
5. Il Consiglio Direttivo in particolare:
  - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
  - b) collabora con il Comune di Massafra alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
  - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
  - d) programma, in accordo con il Comune di Massafra, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

## **Art. 15 – Il Coordinatore operativo**

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei Volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 13 comma 7 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1 , lettera b) del decreto legislativo n. 1/2018;
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito;
3. Il ruolo di Coordinatore operativo è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune di Massafra secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente;
4. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 7. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento scritto motivato e comunicato allo stesso in forma scritta, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 5, comma 2 del presente Regolamento;
5. Il Coordinatore operativo:
  - a) organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile adottato dal Comune di Massafra;
  - b) È referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC secondo le disposizioni impartite dal Sindaco in qualità di autorità di protezione civile;
  - c) Relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali;
  - d) Redige il rendiconto contabile annuale;
  - e) Cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza alle

specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;

- f) Individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra;
- g) Programma i turni di reperibilità propri e dei Volontari del GCVPC;
- h) Aggiorna i dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune di Massafra;
- i) Porta a conoscenza dei Volontari le direttive impartite dal Sindaco del Comune di Massafra;
- j) È responsabile dei rapporti con i Coordinamenti territoriali, con la Struttura regionale e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio;
- k) Provvede, entro il primo trimestre di ogni anno, a trasmettere al Sindaco del Comune di Massafra una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

#### **Art. 16 – Il vice - Coordinatore operativo**

1. L'Assemblea dei Volontari, con la maggioranza prevista dall'art. 13 comma 7 del presente Regolamento, elegge un Vice Coordinatore operativo;
2. Al Vice Coordinatore operativo si applicano i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 14 del presente Regolamento in materia di elezione dello stesso, durata dell'incarico, gratuità dell'incarico, incompatibilità e revoca;
3. Il Vice Coordinatore operativo coadiuva il Coordinatore operativo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 17 - Organizzazione operativa del GCVPC**

1. In conformità a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di Massafra e ai rischi specifici del territorio, l'Assemblea e il Consiglio Direttivo individuano le specializzazioni del GCVPC tra quelle previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le competenze dei propri Volontari e con le risorse strumentali di cui il GCVPC dispone;

2. Nel rispetto della normativa dettata in materia di protezione civile il GCVPC garantisce ad ogni Volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile;
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi;
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di Massafra e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018;
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse;
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune di Massafra, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

#### **Art. 18 - Attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1. Il Comune di Massafra, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche (tra cui abbigliamento tecnico, DPI, e veicoli comunali) ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC;
2. Per l'espletamento dei compiti di protezione civile loro affidati, i Volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, dei DPI, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina dettata dal Comune di Massafra e secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte del Volontario di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida;

3. Le spese ordinarie e straordinarie relative a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Massafra, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni;
4. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei Volontari;
5. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune di Massafra da parte di altri Enti.

#### **Art. 19 - Norme amministrative e finanziarie**

1. Il Comune di Massafra, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa e finanziaria del GCVPC in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1/2018;
2. Nel bilancio del Comune di Massafra saranno previsti:
  - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...;
  - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.;
3. Le risorse assegnate al GCVPC devono essere gestite secondo quanto disposto dalla specifica normativa in materia;
4. Il Comune di Massafra provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n. 106/2020, in quanto compatibile.

#### **Art. 20 – Divieti**

1. È vietato l'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici supplementari di allarme (c.d. sirene), da parte dei veicoli adibiti al servizio di protezione civile, in maniera difforme da quanto stabilito in merito dal Codice della Strada e dal D.M. 5 ottobre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e atti successivi, nonché dalle disposizioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare del 25 gennaio 2010 protocollo n. DPC/VRE/0005876 e successive, che qui si intendono integralmente richiamate;



2. È vietato l'uso del logo del GCVPC a tutti i soggetti non appartenenti allo stesso.

#### **Art. 21 - Logo e Gonfalone**

1. L'utilizzo del logo (allegato 1 al presente Regolamento) e del gonfalone (allegato 2 al presente Regolamento) nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del GCVPC a una particolare iniziativa, deve sempre essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

#### **Art. 22 – Modifiche del Regolamento**

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio Comunale anche su proposta dell'Assemblea dei Volontari.

#### **Art. 23 – Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera consiliare che lo approva e, in ogni caso, il primo giorno successivo al termine di scadenza della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Massafra.

#### **Art. 24 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di protezione civile ed alle norme del Codice Civile.

**Allegati 1 (logo)**

**Allegato 2 (gonfalone)**